



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 130/15/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALL'ASSOCIAZIONE RADIO SPARTÀ
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA RADIOFONICO IN AMBITO
LOCALE A CARATTERE COMUNITARIO "BELLA RADIO") PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 2, LETTERA BB) PUNTO 1) DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177.**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 luglio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo unico della radiotelevisione"*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante *"Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"* e, in particolare, l'art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"*, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *"Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo"*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante *"Regolamento di procedure in materia di sanzioni amministrative e impegni"* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTO l'articolo 2, lett. bb) punto 1) del d.lgs. 177/05 che recita « *emittente radiofonica a carattere comunitario, nazionale o locale, l'emittente caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, che può avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette più del 10 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; non sono considerati programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari o da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione*»;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

La Direzione Generale per le attività territoriali del Ministero dello sviluppo economico-Ispettorato territoriale Sicilia, con nota prot. n. 14921 del 19 dicembre 2014, comunicava di aver effettuato controlli nei confronti dell'Associazione Radio Spartà, via Sopra Sciare n. 3/c, Catania, Partita IVA 04259030874, autorizzata alla diffusione del servizio di media radiofonico a carattere comunitario *Bella Radio*, a seguito di un esposto, e di aver rilevato valori di affollamento pubblicitario superiori ai limiti fissati dalla normativa di riferimento.

Con nota prot n. 17200 del 26 gennaio 2015, la Direzione contenuti audiovisivi di questa Autorità richiedeva al predetto Ispettorato territoriale Sicilia l'invio della documentazione istruttoria per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti dell'Associazione Radio Spartà.

Nella nota di risposta n. prot 22454 del 10 febbraio 2015, l'Ispettorato territoriale Sicilia inviava a questa Autorità supporti DVD contenenti le registrazioni del palinsesto radiofonico del servizio di media radiofonico locale a carattere comunitario *Bella Radio* dell'intera giornata del 28 ottobre 2014.

L'Autorità ha proceduto ad analizzare, a campione, la fascia oraria 11-12 e dall'ascolto della registrazione è stato riscontrato un valore di affollamento orario superiore a quanto stabilito dalla normativa di riferimento. E' stata notificata in data 7 aprile 2015 la contestazione 19/15/DCA N° Proc 2635/VF, del 20 marzo 2015, all'Associazione Radio Spartà, via Sopra Sciare n. 3/c, Catania, Partita IVA 04259030874, autorizzata alla diffusione del servizio di media radiofonico a carattere comunitario *Bella Radio*. Nella contestazione, per mero errore materiale, è stato indicato il riferimento normativo relativo alla violazione dell'art.2 punto n) del d.lgs. 177/05 invece che quello relativo all'art.2, lett. bb) punto 1) del d.lgs. 177/05, ma per gli effetti risulta confermata la violazione relativa al superamento dei limiti di affollamento orario, avendo riscontrato un limite pari al 27,2% al netto delle detrazioni, avendo adottato in tale conteggio il criterio della detrazione di 10/25 di

secondo per ciascuno dei 23 spot che sono stati trasmessi nell'ora, al pari delle emittenti televisive.

Risulta pertanto, per gli effetti, confermata la violazione relativa al superamento del limite di affollamento pubblicitario orario il giorno 28 ottobre 2014, nella fascia oraria 11-12, imputabile alla violazione dell'articolo 2, *lett. bb*), punto 1), del d.lgs. 177/05.

2. Deduzioni della società

L'Associazione Radio Spartà, a seguito della ricezione della contestazione, non ha presentato scritti difensivi, né ha richiesto audizione e/o accesso agli atti del procedimento.

3. Valutazioni dell'Autorità

Questa Autorità ha riscontrato la violazione per il superamento dei limiti di affollamento pubblicitario orario ed ha notificato la CONT. 19/15/DCA N° Proc 2635/VF del 20 marzo 2015, all'Associazione Radio Spartà. Nonostante nella contestazione sia stato indicato un erraneo riferimento normativo relativo alla violazione contestata, per gli effetti risulta riscontrata la violazione relativa al superamento del valore di affollamento orario ai sensi dell'articolo 2, *lett. bb*), punto 1) del d.lgs. 177/05.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*) e 5 del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare, sulla base della documentazione istruttoria, per i fatti contestati, la sanzione nella misura di euro 2.066,00 (euro duemilasessantasei/00), corrispondente al doppio del minimo edittale e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata, ancorché non conforme alle vigenti disposizioni in materia di affollamenti pubblicitari, deve ritenersi di lieve entità, considerato il carattere non commerciale e senza fini di lucro del servizio di media radiofonico e a carattere comunitario.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio media radiofonico in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

Quantunque dai dati in possesso dell'Informativa Economica e di Sistema di questa Autorità non risulti che la predetta Associazione abbia comunicato il proprio fatturato, tuttavia le condizioni economiche - in considerazione del possesso dei requisiti per la titolarità dell'autorizzazione alla fornitura di servizio media radiofonico in ambito locale - risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 2.066,00 (euro duemilasessantasei/00), corrispondente a due volte il minimo edittale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

all'ASSOCIAZIONE RADIO SPARTÀ, Partita IVA 04259030874, con sede legale in via Sopra Sciare n. 3/c-95123 Catania, fornitore del servizio di media radiofonico a carattere comunitario in ambito locale *Bella Radio*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.066,00 (euro duemilasessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione dell'articolo 2, lett. bb) punto 1) del d.lgs. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 2.066,00 (euro duemilasessantasei/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 *capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 2, lett. bb) punto 1) del d.lgs. 177/05, con delibera n. 130/15/CSP" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00* per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 130/15/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Laura Aria